




Città di Siderno (RC)

**Regolamento Comunale in materia di attività funebri e
cimiteriali**



(Delibera Consiglio Comunale N.9....., del.21.....3.. 2016)



Città di Siderno (RC)

**Regolamento Comunale in materia di attività funebri e
cimiteriali**



(Delibera Consiglio Comunale N., del 2016)

CAPITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART.1 - FINALITA' DELLE NORME

1. Il presente regolamento, disciplina i requisiti e le procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona e delle sue convinzioni religiose, osservando le norme igienico-sanitari, le procedure afferenti l'attività di polizia mortuaria, regolamenta condizioni e requisiti per l'esercizio dell'attività funebre, nel rispetto delle norme vigenti e nell'ambito della propria autonomia, tenendo conto delle condizioni ed esigenze locali e delle diverse sensibilità religiose e culturali del singolo cittadino.
2. Il Comune ha il compito di gestione, vigilanza e controllo a livello locale. In particolare è assegnata la realizzazione di cimiteri e crematori, la gestione dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria, avvalendosi per i profili igienico-sanitari delle aziende sanitarie, il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funebre, in attuazione del disposto dell'art. 344 del Testo unico delle leggi sanitarie (T.U.LL.SS.), 27 luglio 1934, n° 1265 e del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (*Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali*), in armonia con i principi e con le finalità del medesimo Decreto e s.m.i, la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*", ha innovato la materia introducendo nuove norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri, conservazione delle stesse e nel rispetto della volontà del defunto di tumulazione, interramento o affidamento delle ceneri ai familiari.

ART. 2 - COMPETENZA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Polizia Mortuaria dei Cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà per lo scopo dei Funzionari Medici all'uopo preposti dall'Azienda Sanitaria Provinciale, dei Medici Necroscopici, degli addetti ai servizi cimiteriali e di ogni altro dipendente assegnato al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

Art. 3 - GESTIONE E VIGILANZA DELLE ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI

1. Il Comune, esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
2. Il servizio di igiene pubblica e del territorio dell'ASP, vigila sullo svolgimento delle operazioni di polizia mortuaria.
3. L'amministrazione comunale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, per la verifica dell'applicazione del presente regolamento. Il Comune, assicura la

custodia delle strutture cimiteriali, che sono beni demaniali e, le relative aree sono soggette ad uso ordinario collettivo.

4. L'obbligo di custodia, va inteso strettamente connesso all'esercizio delle funzioni e attività di polizia mortuaria e del servizio pubblico cimiteriale, conseguentemente, il dovere di custodia delle sepolture e delle tombe di famiglia, grava esclusivamente sui singoli proprietari. Il Comune, garantisce nei cimiteri il servizio di illuminazione votiva mediante gestione diretta, ovvero, concessione a terzi.
5. E' fatto divieto a chiunque, di fare offerte e contrattazioni attinenti alle attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie, nelle strutture comunali.
6. E' vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salvo motivata e legittima autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale.

ART. 4 - TARIFFE

1. I servizi e le forniture erogate, sia che siano a domanda individuale sia che siano disposti d'ufficio, sono a titolo oneroso e soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale, fatti salvi i casi in cui essi siano riferibili a defunti assolutamente indigenti e/o appartenenti a famiglie del tutto bisognose o per i quali vi sia disinteresse totale da parte dei familiari.
2. Il pagamento, di norma, deve precedere l'erogazione del servizio.
3. Le tariffe attuali sono quelle disposte dall'amministrazione comunale, con delibera di giunta comunale del 30 luglio 2015 n° 21, la quale fa parte integrante del presente regolamento.

CAPITOLO II ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

ART. 5 - DENUNCIA DEI DECESSI

1. Per la dichiarazione o avviso di morte, si rimanda all'ordinamento di stato civile e alla vigente normativa in materia (*D.P.R. 3.11.2000 n° 396 e s.m.i.*). Ogni caso di morte, deve essere denunciato all'ufficiale di stato civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a - da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da altro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b - da due persone che ne siano informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;

- c - dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti. All'atto della denuncia, dovranno essere fornite all'ufficiale dello stato civile, tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 9 luglio 1939 n° 1238, nell'Ordinamento dello Stato Civile.

ART. 6 - DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE

1. La denuncia delle cause di morte è effettuata secondo le modalità e flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dal decesso.
2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni.
3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.
4. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla legge.
5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

ART. 7 - ACCERTAMENTO NECROSCOPICO

1. Le funzioni di medico necroscopico di cui all'art. 141 del R.D. n° 1238/39, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal funzionario medico all'uopo nominato dall'ASP.
2. L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.
3. L'accertamento di morte, con modello approvato dalla legge, è effettuato:
 - a. dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
 - b. dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;
 - c. dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.

Art. 8 - REFERITO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. I sanitari o il medico necroscopico, che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o, comunque, non dovuta a causa naturale, devono fare immediato rapporto all'autorità di pubblica sicurezza o all'autorità sanitaria, secondo le rispettive competenze, ai sensi degli artt. 361 e 365 del c.p., nonché dell'art. 4 del c.p.p.
2. In tali casi, il rilascio del nulla osta al seppellimento, potrà avvenire solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

ART. 9 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o, anche di resti mortali o di ossa umane, si da notizia immediatamente al Sindaco, il quale, lo comunica all'autorità di pubblica sicurezza, all'autorità giudiziaria, all'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio. In tali casi, la sepoltura è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'autorità giudiziaria.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Provinciale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il Medico Necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria affinché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

Cap. III – OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI

ART. 10 PERIODO DI OSSERVAZIONE-

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione nelle celle-frigorifero, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma 1.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore ed a meno di 48 ore

ART.11 - MODALITÀ PER L' OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Tale periodo potrà essere trascorso presso il luogo del decesso, ivi compreso il domicilio del defunto o in altri luoghi quando particolari necessità di onoranze del defunto lo richiedano,

purché non siano ostacolate e possano essere rilevate eventuali manifestazioni di vita.

3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco del Ministero della Sanità, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico necroscopo all'uopo nominato dall'Azienda Sanitaria Provinciale.

ART. 12 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. Nel territorio comunale è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto dalla legge le salme di persone:

a - morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b - morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c - ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'azienda sanitaria provinciale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all' art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.
5. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
6. I depositi di osservazione, che devono essere distinti dagli obitori, possono essere istituiti dal Comune nell' ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
7. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
8. Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi.

ART. 13 - OBITORI

1. Il Comune di Siderno utilizza attualmente come obitori le chiese presenti nei due cimiteri a norma di legge per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
 - b) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - c) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

- d) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
3. I depositi di osservazione e gli obitori, possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPITOLO IV AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO O ALLA CREMAZIONE

ART. 14 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Salvo il nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria, il seppellimento del cadavere, di parti di cadavere, di ossa umane rinvenute, deve sempre essere preceduto dall'autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria (art. 141 del R.D. n° 1238/39).
2. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.
3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane rinvenute, dopo che sia stato concesso il nulla-osta da parte dell'Autorità Giudiziaria.
4. Trascorso il periodo di osservazione previsto per legge, ove non ci siano cause ostative, il Sindaco autorizza il trasporto del feretro.
5. Trascorso detto termine, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.
6. Il cadavere deve essere vestito ovvero avvolto in un lenzuolo.
7. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse, incluse nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere deve essere deposto nella cassa con tutti gli indumenti ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo la prescrizione impartita dal medico necroscopo.

ART. 15 - PRODOTTI ABORTIVI

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e, per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, che non siano stati dichiarati come nati morti all'ufficiale dello stato civile, la direzione sanitaria provinciale, informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura a

seguito di rilascio dei relativi permessi di trasporto e seppellimento.

2. I genitori, parenti o chi ha un interesse qualificato, sono tenuti entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, a presentare domanda di seppellimento all'ASP, accompagnata dal certificato medico, che indichi la presunta età di gestazione nonché il peso del feto.

CAPITOLO V SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 16 - FERETRO INDIVIDUALE

- 1- Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro .
- 2- Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di legge.
- 3- Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 4- A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto verrà apposto, alla partenza, un sigillo, il personale di custodia del cimitero verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione dell'ASP.
- 5- In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto, o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 6- La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in un lenzuolo.
- 7- Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo la prescrizione che all'uopo impartirà il medico necroscopo.
- 8- Il Comune provvede gratuitamente al feretro per l'inumazione di salme di persone residenti che si trovino in situazione di comprovata indigenza.
- 9- Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, cognome, nome e data di morte della salma contenuta. Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso ben visibile, sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.

ART. 17 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1. I feretri devono recare una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto .
2. I feretri in rapporto ai diversi tipi di sepoltura debbono avere le seguenti caratteristiche:
 - a- per le INUMAZIONI non è consentito l'uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità . Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa .

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice . Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa . E' vietato l' impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative interne ed esterne della cassa . Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore;
 - b- per le TUMULAZIONI in un loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all' estero o fuori comune . Le casse destinate alla tumulazione debbono essere private dei piedini metallici sottostanti, in modo che la cassa riposi in totale aderenza con il piano del loculo . E' consentito l'uso e l'applicazione di valvole destinate a fissare o neutralizzare i gas provenienti dalla putrefazione dei cadaveri, autorizzate dal Ministero della Sanità;
 - c- per il TRASPORTO FUORI COMUNE O ALL' ESTERO le salme devono essere racchiuse in duplice cassa l'una di legno, l'altra di metallo . La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco e tra le due casse al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile e riconosciuto idoneo. Nel caso di feretri destinati all'inumazione, la cassa metallica deve racchiudere quella di legno Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare . Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco, a 1,5 mm. se è di piombo . Le casse devono portare impressi marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice . Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o

più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza riunite al massimo nel numero di 5 nel senso della larghezza, tra loro saldate con collante di sicura e duratura presa.

Nel caso che il coperchio sia costruito da più fasce che si trovino su piani diversi occorre che dette fasce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza . Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo . Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro e saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice . La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante viti o chiodi . Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice .

2. Per il trasporto da un Comune ad un altro, che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, e sempre che il trasporto stesso dal luogo del deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente o con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ART. 18 - CHIUSURA DEL FERETRO

- 1- L'operatore che esegue la chiusura del feretro è tenuto a compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione, su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune, da cui risulti il tipo di sepoltura a cui il feretro sia stato destinato, la rispondenza del feretro e del modo con cui è stata eseguita la chiusura alle caratteristiche di cui al presente regolamento, al D.P.R. 10.9.1990, n. 285 ed ad ogni altra disposizione vigente in materia.
- 2- La dichiarazione di cui sopra viene allegata a cura operatore di cui al primo comma al permesso di sepoltura e al permesso del Sindaco al trasporto del cadavere per essere consegnati al custode del Cimitero .
- 3- A tale scopo l'operatore di cui al primo comma deve comunicare anticipatamente all' A.S.P. l'ora esatta, il giorno ed il luogo in cui verrà effettuata la chiusura del feretro, nonché il tipo di sepoltura cui è destinato.
- 4- E' vietato procedere alla chiusura del feretro prima dell'ora stabilita dal Medico Necroscopo quale termine del periodo di osservazione.

- 5- Una volta che il feretro sia stato chiuso, salvo diversa disposizione dell' Autorità Giudiziaria, non se ne potrà procedere alla riapertura .Detta norma si applica anche ai feretri provenienti da altri Comuni o Stati Esteri, salvo i casi nei quali i feretri siano predisposti in modo tale da consentire la visione del cadavere pur garantendo la perfetta tenuta del feretro stesso .

CAPITOLO VI TRATTAMENTI CONSERVATIVI ED ANTIPUTREFATTIVI

ART. 19 - TRATTAMENTI CONSERVATIVI ED ANTIPUTREFATTIVI

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 285/90.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a - una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b - distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione previsto dalla legge.
4. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

CAPITOLO VII - TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 20 - TRASPORTO DEI CADAVERI

1. Salvo i casi di gratuità, le spese per il trasporto e la consegna dei cadaveri effettuata con carri chiusi, rispondenti a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 e riconosciuti idonei dall'A.S.P. competente, saranno a carico dei familiari o aventi causa.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell' Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte .
3. Quando dalla denuncia della causa di morte, risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'A.S.P. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuate osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.
4. Il corteo deve di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero nonché direttamente dall'abitazione al Cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose.
5. Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti.

ART. 21 - CASI DI GRATUITA' (CASSA, TRASPORTO, ECC.)

1. Il trasporto del feretro viene eseguito nel modo più semplice a spese del Comune con atto deliberativo in caso di persone morte in stato di indigenza o quando non sia possibile reperire chi ne assuma il carico.
2. In tal caso il Comune si può assumere, se è non possibile provvedere altrimenti, anche la spesa del feretro ed altre spese eventualmente necessarie, salvo rivalsa nei confronti degli eredi del defunto .

ART. 22 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.
2. Non è consentito trasportare alcun cadavere, resti mortali o ossa umane in altro posto, che non sia il cimitero comunale o fuori del territorio del Comune, senza avere ottenuto l'autorizzazione del Sindaco, che deve essere consegnata al custode del cimitero a norma delle leggi in vigore.
3. Tale autorizzazione viene rilasciata previo nulla osta dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di competenza.
4. Nessuna salma può essere accolta nel cimitero comunale se non è accompagnata dall'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.
5. Le spese sono a carico dei familiari o aventi causa.
6. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Sindaco secondo le seguenti

prescrizioni:

- Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
 - Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione del sindaco al trasporto, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa.
 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della sanità.
 9. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
 10. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione del sindaco.
 11. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

ART. 23 - TRASPORTO DI SALME FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

1. Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito provvedimento .
2. Chi chiede il trasporto di salma fuori Comune deve farne domanda al Sindaco allegandone il certificato di morte .
3. L'incaricato del trasporto dovrà essere munito dell'autorizzazione a trasportare la salma fuori comune .
4. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore .
5. Del suddetto trasporto fuori Comune si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita, che deve dare nulla osta.
6. Per le salme provenienti da altri Comuni, il trasporto può essere effettuato direttamente al

cimitero, oppure presso l'abitazione del defunto e da lì al cimitero come previsto negli articoli precedenti .

7. Il ricevimento della salma al cimitero è regolato dal Custode .
8. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
9. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.
10. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
11. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
12. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
13. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

ART. 24 - PERIODI DI TRASPORTO DEI CADAVERI

1. Per il trasporto fuori del territorio di competenza dell' A.S.P. di Locri nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
2. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso .
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione .
4. La certificazione relativa deve essere allegata agli altri documenti.

ART. 25 - TRASPORTO DI OSSA UMANE E RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni nei casi previsti del sindaco, prefetto, autorità consolare italiana, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme di malattie infettive-diffusive, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità nonché di cadaveri su strada.
2. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto a cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'identificazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPITOLO VII - ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 26 - ATTIVITA' FUNEBRE

1. L'attività funebre nel Comune di Siderno può essere esercitata, ai sensi della vigente normativa, da soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata da un'amministrazione comunale.
2. Il Comune detiene un apposito registro nel quale sono iscritte le imprese di onoranze che effettuano servizi funebri nel territorio comunale, con gli scopi di semplificare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla effettuazione dei servizi richiesti e di monitorare la permanenza dei requisiti di cui sopra.
3. I soggetti non in possesso dell'autorizzazione suaccennati possono effettuare solo il trasporto di feretri da e per il territorio comunale, se precedentemente concertato con l'impresa di onoranze funebri autorizzata dal Comune all'effettuazione del servizio.
4. Nella prospettiva di favorire la tutela dei diritti di informazione e di trasparenza verso i cittadini, verrà adottato un codice di comportamento, da sottoscrivere a cura delle imprese aderenti.

ART. 27 - SERVIZIO FUNEBRE

1. L'organizzazione del funerale è una libera scelta dell'interessato; ogni azione messa in atto da chiunque per orientare o condizionare tale scelta è illegittima.
2. Il disbrigo delle pratiche per la fissazione del servizio funebre, presso gli uffici comunali, può essere svolto da uno dei congiunti, da persona convivente con il defunto, da persona informata del decesso o da impresa di onoranze funebri munita di regolare delega.
3. Chiunque, richieda un servizio funebre agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi titolo a disporre del defunto.

4. Può essere richiesto lo svolgimento di un corteo che accompagni il feretro nel percorso dall'abitazione del defunto alla parrocchia di appartenenza o, più in generale, al luogo di onoranza.
5. Nei casi in cui, per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terreno risulti particolarmente difficoltoso, il soggetto esercente l'attività funebre potrà disporre la composizione al piano terreno, adottando, anche nei confronti degli altri condomini, tutte le cautele che l'igiene e la delicatezza dell'operazione esigono.
6. I funerali possono essere svolti ogni giorno dell'anno.
7. Nella giornata di domenica e festivi possono essere fissati funerali provenienti oltre che da abitazioni o strutture assimilabili, anche da strutture ospedaliere, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune.
8. L'ufficio preposto, a seconda delle necessità, fissa gli orari del servizio funebre, le modalità del suo svolgimento nonché il luogo e le modalità per eventuali soste.
9. Il feretro può sostare in chiesa o nel tempio o altro luogo con finalità religiosa o in sala per le commemorazioni civili per la mera durata dell'ordinaria cerimonia.
10. Lo svolgimento delle esequie in luogo diverso dalla parrocchia di spettanza può essere autorizzato previo assenso del ministro di culto.
11. Terminata la funzione, l'auto funebre si deve dirigere direttamente al luogo di sepoltura o di sosta, seguendo il percorso più breve.
12. Non sono ammesse soste lungo il percorso, salvo preventiva autorizzazione in caso di particolari onoranze e per giustificati motivi. La richiesta di sosta del feretro, presso luoghi diversi dall'abituale residenza del defunto, deve essere corredata del consenso dell'amministrazione dello stabile o del rappresentante dell'ente o associazione nella cui sede sono tributate le onoranze.

CAPITOLO VIII CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

ART. 28 - AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Le salme vengono ricevute al Cimitero dal Custode.
2. Nel Cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione :
 - a - i cadaveri delle persone morte nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza ;
 - b - i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita la residenza ;
 - c - i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Comune stesso ;
 - d- i nati morti ed i prodotti del concepimento ;
 - e- i resti mortali delle persone sopraelencate .

3. I cadaveri delle persone che, non residenti nel Comune all'atto del decesso, risultino però esservi nate o aver avuto in esso un periodo di residenza in vita, possono essere inumate nel cimitero, quando la disponibilità dei loculi liberi è non inferiore al 15% sul totale dei loculi.
4. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti accolti i defunti destinati a sepoltura in tomba di famiglia.
5. La sepoltura avviene nel cimitero individuato dai soggetti che eseguono il disbrigo delle pratiche per la fissazione del servizio funebre, compatibilmente con la disponibilità di spazi nelle singole strutture.
6. Nel caso in cui non sia manifestata nessuna volontà specifica sulla destinazione del defunto, l'amministrazione comunale, può autorizzare la sepoltura nei cimiteri sidernesì, anche ai non residenti deceduti fuori Comune.
7. L'inumazione, la tumulazione sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.

CAPITOLO IX - CIMITERI COMUNALI

ART. 29 PIANO CIMITERIALE

1. Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri di due cimiteri:
 - a -uno sito in Siderno Superiore alla Via Delle Rimembranze;
 - b - l'altro sito in Siderno Marina alla Via Nazionale.
9. Il cimitero sito in Siderno Marina alla Via Nazionale è attualmente saturo e, per il momento, non può essere ampliato. L'unica forma di ampliamento consentita, riguarda i tumuletti a terra, già esistenti, i quali, secondo l'interpretazione del comma 5 ex art. 51 del vigente regolamento di polizia mortuaria, possono essere sopraelevati esclusivamente per un solo posto fuori terra, con altezze massime finite di cm. 70, come da disposizioni del 15 febbraio 2013, allegata alla presente.
10. Il cimitero sito in Siderno Superiore consta di due lotti: - la parte vecchia e la parte nuova.
11. La parte vecchia è considerata da ora in poi Cimitero Monumentale, per cui ogni intervento su di essa dovrà essere specificatamente autorizzato dal Sindaco e dovrà attenersi a ciò che prevederà all'uopo il piano cimiteriale anche in relazione ai materiali da usare per la realizzazione delle opere.
12. Il Cimitero è un luogo sacro per cui è necessario mantenere al suo interno un comportamento dignitoso e sono vietati schiamazzi.

13. E' vietato accedervi con le macchine, eccezion fatta per le persone diversamente abili e/o per le persone anziane, purché provvisti di regolare autorizzazione sindacale.
14. L'accesso dai cancelli è solo pedonale.
15. L'utilizzo delle aree all'interno dei cimiteri è disciplinato da un piano cimiteriale, che sarà predisposto e deliberato dall'amministrazione comunale, sentita l'A.S.P. e l'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

ART. 30 VIGILANZA SULL' ORDINE E MANUTENZIONE

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco
2. Il coordinatore sanitario dell' A.S.P. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio .

ART. 31 ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

1. La custodia dei cimiteri è effettuata dal personale previsto dalla Pianta Organica del Comune.
2. Il Custode del Cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione prescritta e l' allegata documentazione.
3. Inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare vidimato dal Sindaco:
 - a - le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero portato dal cippo e le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura e il numero di ordine della bolletta di seppellimento;
 - b- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulate, con l'indicazione del sito dove sono stati sepolti ;
 - c- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'identificazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco; d- qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri, ceneri, ecc.

ART. 32 – ANAGRAFE E REGISTRO CIMITERIALE

1. Per ogni cimitero il registro indicato nell'articolo precedente deve essere tenuto sempre rigorosamente aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo, in quanto esso costituisce il documento di anagrafe cimiteriale.
2. Un esemplare del medesimo deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il Cimitero .
3. Entrambi i Cimiteri saranno, altresì, dotati di registri informatici, perfettamente corrispondenti a quelli cartacei. Sarà così informatizzata tutta l'Anagrafe cimiteriale.

ART. 33 - CAMERA MORTUARIA

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria o vano idoneo per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento .
2. La camera mortuaria o altro vano idoneo deve essere illuminata e ventilata per mezzo di grandi finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.
3. Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite in lastra di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto di vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile ; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.
4. La camera mortuaria deve essere munita di acqua corrente e di lavandino .
5. Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati con soluzione disinfettante dopo ogni deposito di salme .

ART. 34 - SALA PER AUTOPSIE

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria .
2. Nella sala, munita di idonea illuminazione, ci deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione .
3. Ove possibile per l'esistenza dei requisiti sopra riportati potrà essere destinata a sala per autopsie anche la camera mortuaria .

ART. 35 – OSSARIO COMUNE

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero .
2. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico .
3. Nell' ossario comune potranno essere immessi i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale, dei quali non sia possibile l'identificazione.

ART. 36 - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

La materia della cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, così come l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri è disciplinata da apposito regolamento comunale.

ART. 37 - PLANIMETRIA DEI CIMITERI

1. Gli Uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:5000 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale ed una planimetria in scala 1:200 con indicazione dei lotti numerati destinati alle opere cimiteriali.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti .

3. Dalle planimetrie devono risultare i vari settori di seppellimento per inumazioni di salme in fosse comuni e per costruzioni di loculi, nonché i settori destinati ai lotti da assegnare in concessione per la costruzione di tumuletti, cripte e cappelle.
4. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate .
5. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni . Se il tempo di rotazione è fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente .
6. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni .
7. Nell'area di cui ai commi precedenti non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato :
 - a- alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private ;
 - b- a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio ;
 - c- alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la Cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero ;
 - d- a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione .
1. Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per l'inumazione di salme di fanciulli e di feti .

CAPITOLO X - SISTEMI DI SEPOLTURA –

ART. 38 - SPECIE DI SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere comuni o private e si distinguono per inumazione e tumulazione .
2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie .
3. Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati per la costruzione di tumuletti, cripte o cappelle, previo pagamento di una somma stabilita dall'Amministrazione Comunale con apposito atto separato .

4. L'Amministrazione Comunale può costruire speciali loculi, nicchie o colombari da dare in concessione secondo i prezzi stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposito atto separato.

5. L'Amministrazione Comunale può consentire ai richiedenti il completamento dei loculi non completati. In questi casi la somma dovuta per la concessione del loculo verrà detratta dalla spesa, sostenuta per il completamento, stimata dall'Ufficio tecnico comunale.

ART. 39 - SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI E TUMULAZIONI PRIVILEGIATE

1. Le sepolture fuori dai cimiteri e le tumulazioni privilegiate sono disciplinate dalle norme vigenti (*D.P.R. 10.9.90 n° 285 e s.m.i.*). Per la tumulazione di defunti nelle cappelle private fuori dai cimiteri si applica la tariffa vigente per la tumulazione nelle tombe di famiglia dei cimiteri suburbani.

ART. 40 REPARTI SPECIALI

1. Le parti anatomiche riconoscibili, i nati morti, i feti, nell'accezione di cui alla normativa vigente possono essere sepolti, su istanza del familiare o dell'avente titolo, esclusivamente nel cimitero in cui trovasi l'apposito reparto ad essi destinato.
2. Il piano cimiteriale prevederà la realizzazione di reparti speciali destinati al seppellimento di:
 - appartenenti a comunità etniche e religiose diverse;
 - vittime militari o civili, in tempo di pace o di guerra;
3. Il cimitero di Siderno Superiore è provvisto di un'area, all'entrata della parte nuova, destinata alla realizzazione di eventuali fosse comuni per casi eccezionali di calamità naturale.
4. Tale area è riservata ed assolutamente libera; non possono essere realizzate cappelle né cripte né loculi.
5. All'interno di questa area sarà eretto il Monumento dedicato alle Vittime della Strada.

ART. 41 - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE

1. Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.
3. Le tombe nei campi comuni dovranno avere le seguenti dimensioni e caratteristiche:
 - a- ingombro in pianta : cm.170 x cm.60;
 - b- le fasce laterali dovranno avere uno spessore da cm. 2 a cm. 6, per una altezza di cm. 20;
 - c- gli ornamenti sopra le tombe non dovranno avere una altezza superiore a cm. 74, cominciando a misurare sopra le fasce e non dovranno sporgere oltre il perimetro delle tombe;
 - d- per perimetrare la tomba potrà essere impiegato marmo, pietra serena e granito;
 - e- il suddetto perimetro di cm. 170 x cm. 60 non potrà essere coperto da lastre di marmo, di pietra o di cemento per una superficie superiore a cm. 50 x cm. 60, la restante parte dovrà essere coperta da ghiaino, prato, piante;
 - f- intorno alla tomba, su tutti i lati sarà cementato uno spazio di cm.15;
 - g- l'iscrizione sopra la tomba conterrà solo nome, cognome, data di nascita e di morte;
 - h- le pietre di natura ornamentale intorno alle tombe dovranno essere poste sul manto erboso senza muratura e installate il minimo necessario;
 - i- le stesse pietre devono essere collocate ad intervalli lineari alternati a spazi di manto erboso;
 - j- dovranno permettere la normale penetrazione delle acque pluviali nel terreno realizzato a verde;
 - k- i camminamenti così realizzati fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme e dovranno essere realizzati in modo da costituire sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione .

ART.42 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie .

ART. 43 - LARGHEZZA DELLE FOSSE

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra m. 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m. 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato .

ART. 44 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture private, salvo per diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o dietro diversa deliberazione della Giunta Municipale per ragioni particolari ed eccezionali, possono consistere:

a - nell'uso temporaneo per la durata massima di concessione di anni 20 di loculi predisposti dal Comune;

b- nell'uso temporaneo per la durata massima di concessione di 50 (cinquantanni) di una colonna di loculi (5 posti) predisposti dal Comune;

c- nell'uso temporaneo per la durata massima di concessione di anni 20 di nicchie, ossarini o colombari predisposti dal Comune;

d- nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 90 di suolo di superficie massima di mq. 16,00 (m. 4,00 x 4,00), da dare in concessione per la costruzione di Cappelle Gentilizie.

e- nell'uso temporaneo per la durata massima di concessione di anni 50 di suolo di superficie massima di mq. 3,90 (m. 1,30 x 3,00), per la costruzione di Tumuletti;

f- nell'uso temporaneo per la durata massima di concessione di anni 50 di suolo di superficie massima di mq. 3,90 (m. 1,30 x 3,00), per la costruzione di Cripte;

2. La durata massima di 20 anni per la concessione dei loculi avrà decorrenza dalla data della morte della persona per cui è stato acquistato il loculo.

3. In casi particolari di non mineralizzazione delle salme il Sindaco può prorogare la concessione per il periodo necessario per la mineralizzazione previa relazione del custode.

4. Nel caso di persone già tumulate nei cimiteri comunali o in altri cimiteri, la decorrenza dei 40 anni inizia dalla data della stipulazione del contratto di concessione.

5. Per gli ossarini, nicchie e colombari la decorrenza dei 40 anni avrà inizio comunque dalla data di stipulazione del contratto di concessione.

6. Le concessioni possono essere rinnovate alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.
7. La tumulazione di salme è consentita solo negli appositi loculi costruiti dal Comune o in quelli costruiti da privati nelle Cappelle, nei Tumuletti nelle Cripte di famiglia su aree avute in concessione, regolarmente collaudati ed agibili.
8. In ogni loculo può essere tumulata una sola salma, fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti all'atto del parto.
9. Può essere concessa l'autorizzazione a tumulare in un loculo già occupato dalla salma di un familiare, i resti mortali di altri familiari alle seguenti condizioni:
- a - purché il loculo sia già occupato da una salma;
 - b- purché la morte della persona che è stata tumulata nel loculo interessato risalga a meno di 9 anni o a più di 19 anni;
 - c- purché tra la salma tumulata e i resti mortali che si vogliono riunire nello stesso loculo vi sia il seguente rapporto di parentela: coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta di primo e secondo grado, collaterali di secondo grado, e previo il consenso degli aventi diritto.
10. L'autorizzazione a riunire i resti mortali nello stesso loculo della salma, alle condizioni sopra descritte e previo parere igienico-sanitario eventualmente previsto dalla legge, verrà concesso per la stessa durata nel tempo del contratto di concessione del loculo a cui si fa riferimento.
11. Ogni altra spesa relativa all'acquisto di cassette zincate ed eventuali rifacimenti della cassa saranno totalmente a carico del richiedente.
12. L'apertura del loculo dove è già tumulata una salma, destinato a ricevere i resti mortali, non potrà essere effettuata nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre .
13. Le tombe di famiglia, rientrate nella disponibilità del Comune possono essere nuovamente concesse, nello stato di fatto e di diritto in cui esse sono. L'amministrazione comunale stabilisce, di volta in volta, le modalità e i corrispettivi di concessione dei manufatti. Essi saranno determinati in relazione alla superficie occupata e al valore del manufatto nello stato di fatto in cui esso versa. Sarà cura dell'amministrazione comunale, destinare i defunti eventualmente ancora presenti nella tomba, secondo quanto disposto nel precedente art. 23.

ART. 45 - MANUFATTI PER LA TUMULAZIONE

1. I cimiteri dispongono di manufatti per la tumulazione di feretri, cassette per resti ossei o urne cinerarie, che vengono assegnate in concessione a termine giusta delibera della G.C. N. 21 del 30.07.2015, la quale fa parte integrante del presente Regolamento.

2. Vengono, altresì, per le tumulazioni assegnati lotti di terreno libero in concessione per la realizzazione di cappelle e cripte secondo la graduatoria in possesso presso l'ufficio comunale competente, seguendo l'ordine progressivo delle domande.

3. Tali lotti di terreno sono sempre dati in concessione, poiché la proprietà di tutto il suolo cimiteriale è del comune e rientra, nello specifico, nel patrimonio immobiliare demaniale comunale.

4. L'amministrazione comunale per casi di assoluta eccezionalità, quali disgrazie e tragedie imprevedibili, si riserva di assegnare suoli per cappelle e/o cripte fuori dalle graduatorie e comunque mantiene sempre una percentuale pari al 15% dei posti disponibili da assegnare discrezionalmente e con delibera di giunta comunale.

5. Le concessioni sono sempre a termine secondo quanto disposto dalla suddetta delibera e rinnovabili per un eguale periodo.

6. Le cellette per ceneri possono essere assegnate in vita solo nel caso sia stata formalmente espressa la volontà di cremazione.

7. Le cellette per resti possono essere assegnate in concessione solo in occasione di esumazione, estumulazione o rinvenimento di resti.

8. All'interno di una celletta è consentita la tumulazione di due sole urne cinerarie, compatibilmente con le dimensioni interne del manufatto da occupare, purché i defunti da tumulare nello stesso spazio individuale siano stati legati da rapporti di parentela, di affinità o da rapporti affettivi, comprovati anche mediante l'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Siderno.

9. È consentita la tumulazione, oltre al feretro, solo successivamente alla collocazione dello stesso, di tre urne per ceneri oppure di due urne per ceneri e una cassetina per resti ossei, oppure due cassetine per resti ossei e un'urna per ceneri, compatibilmente con lo spazio interno disponibile, purché i defunti da tumulare siano stati legati da rapporti di parentela, di affinità o da rapporti affettivi, comprovati anche mediante l'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Siderno.

ART. 46 - MODALITA' PER LE CONCESSIONI

1. Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa temporanea di bene demaniale e non di alienazione.

2. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, di una determinata opera costruita dal Comune o di suolo in caso di concessione temporanea di suolo cimiteriale.

3. Per ottenere la concessione di loculi o di ossari, nicchie o colombari gli interessati devono inoltrare al Comune apposita richiesta.

4. Il diritto d'uso è concesso dal Comune mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.

5. Tale prezzo non comprende le spese di muratura per la chiusura del loculo e del marmo frontale.

6. Le tariffe vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale in base al costo di costruzione ed a ragioni di opportunità.

7. La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizza mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal Regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando è previsto.

8. In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

9. E' in ogni caso vietato, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma .

10. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la nicchio, il colombario, il suolo dato in concessione o quant'altro concesso in uso, tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute per le quali vale il principio dell'eccezione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile.

ART. 47 - MODALITA' PER L' ASSEGNAZIONE DEI LOCULI

1. I loculi verranno concessi secondo una progressione numerica, senza soluzione di continuità.

2. Si inizierà dalle tre file inferiori di loculi fino a giungere al loro completamento.

3. Le file superiori dei loculi saranno concesse in fitto solo quando le file inferiori saranno esaurite, escluso il caso di acquisto di due loculi quando sia rimasto libero un solo loculo.

4. L'ordine da seguire sarà da sinistra verso destra.

5. Il prezzo del fitto dei loculi della prima, quarta e quinta fila, per la loro posizione sarà inferiore al prezzo dei loculi della seconda e terza fila.

6. L'importo della concessione dei loculi, nicchie, ossarini e colombari e dei suoli da dare in concessione è stabilito dall'Amministrazione comunale con separato atto.

7. E' ammesso, in occasione dell'acquisto di due loculi, la concessione del loculo immediatamente superiore o inferiore, qualora, a causa del numero dei loculi della fila o per la posizione finale del loculo libero, non sia possibile concedere due loculi in fila.
8. Si dovrà comunque operare al fine di completare le file aperte non esaurite .
9. In caso di decesso più o meno contemporaneo di più persone, l'obbligo dell'ordine di assegnazione dei loculi sarà applicato in base all'ordine cronologico dei decessi .

ART. 48 - CARATTERISTICHE DEI LOCULI

I loculi possono essere a più piani sovrapposti .

2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il più diretto accesso al feretro .
3. la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche .
4. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm, tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento o costruzioni in cemento armato. In questi casi tanto le solette che i tramezzi devono avere uno spessore non inferiore a cm 10- e debbono essere adottati i sistemi necessari per tenere la struttura impermeabile a liquidi e a gas .
5. E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5, il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi e ai gas .
6. L'unione fra gli elementi scolorari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5 .
7. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato .
8. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi .
9. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm.15, sempre intonacata nella parte esterna .
10. E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica .

ART. 49 - DIRITTO D' USO DEI LOCULI

1. Il diritto d'uso dei loculi è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione.
2. In casi eccezionali potrà essere consentita dal Sindaco la tumulazione di stretti congiunti della persona per la quale era stato acquistato il loculo, purché questi siano il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle . La richiesta di tumulazione dovrà essere fatta dalla persona per la quale il loculo era stato acquistato o dagli eredi di questa i quali dovranno dimostrare di averne tumulato la salma in altro posto.
3. La concessione si estingue ed il loculo tornerà nella piena disponibilità del Comune qualora, essendo trascorso un anno dalla morte della persona per la quale era stata fatta la concessione, non sia stato occupato con la salma di detta persona .
4. In caso di traslazione di salme da un loculo ad un altro dello stesso cimitero o nel caso di trasferimento ad altri cimiteri, i loculi che rimangono liberi torneranno in piena disponibilità del Comune senza diritto da parte degli interessati ad alcun rimborso.
5. E' ammessa la rinuncia al diritto d' uso, prima della utilizzazione della concessione medesima . Il Comune rimborserà, nei casi di cui al 3° e 5° comma, al concessionario, una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione.

ART. 50 - LOCULI OSSARI - NICCHIE - COLOMBARI

1. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non intendono collocare nell'ossario comune, vengono concessi appositi loculi ossari (ossarini), nicchie e colombari.
2. I resti mortali devono essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto .

ART. 51 - CAPPELLE – TUMULETTI - CRIPTE PRIVATE

1. Per la tumulazione nelle cappelle, tumuletti e cripte private occorre il permesso di seppellimento e l'autorizzazione del Sindaco al trasporto .
2. Il diritto d'uso di tali cappelle, tumuletti e cripte è riservato alla persona del concessionario e a quella della propria famiglia, limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado ed ai parenti collaterali fino al 3° grado incluso, fino a completamento della capienza del sepolcro .
3. E' consentita altresì, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme che risultino documentatamente essere state con loro conviventi .

4. Per quanto riguarda la costruzione di cappelle private, si rimanda a quanto determinato dal D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 .

5. Nelle zone completamente sature del cimitero è possibile realizzare in sopraelevazione un altro loculo nel tumuletto in concessione, riservato alle persone di cui al punto 2, nel rispetto dell'altezza massima, a lavoro ultimato, di cm 70 dal suolo.

6.L'autorizzazione verrà rilasciata previa presentazione di domanda al Sindaco con disegni indicanti la fattibilità e previo parere dell'Ufficio tecnico comunale.

ART. 52 - ORNAMENTO DEI LOCULI – OSSARI - COLOMBARI

1.Lapidi, epigrafi, croci od altri segni funerari da apporre ai loculi o ai loculi ossari devono essere di caratteristiche, forme e contenuto conformi a quanto di seguito stabilito :

a- sul frontale (contenente solo nome, cognome, data di nascita e di morte), potrà essere apposta la foto, la vaschetta dei fiori e la luce che non dovranno sporgere più di 20 cm. ;

b- le lettere e gli altri ornamenti non devono essere di zinco, piombo, ferro o di qualsiasi altro materiale che si può ossidare e macchiare i marmi;

c- qualora per le vaschette dei fiori e della luce si intenda usare il marmo esso dovrà essere di colore bianco ;

d. è vietato collocare-sul pavimento dei loggiati cassette, vasi di fiori o qualsiasi altro oggetto che ostacoli il passaggio ed i lavori di normale manutenzione del cimitero ;

e- eventuali deroghe alle norme suddette dovranno essere autorizzate preventivamente dal Sindaco.

ART. 53 - TUMULAZIONI TEMPORANEE

1. Il Sindaco, in casi eccezionali e solo per cause di forza maggiore, può autorizzare la tumulazione temporanea di una salma in un loculo dei cimiteri comunali.

2. Chiunque intenda tumulare temporaneamente nei cimiteri comunali una salma, dovrà farne regolare domanda al Sindaco, indicando il motivo della richiesta e la durata approssimativa del deposito.

3. Il Sindaco riconosciuta la validità dei motivi addotti, potrà consentire la tumulazione temporanea per un periodo di tempo non superiore a 2 anni ed esigerà il pagamento dell'intero prezzo richiesto per il loculo occupato.

4. Di tale cifra verranno restituiti i $\frac{3}{4}$:

- qualora il cadavere venga tolto per essere posto nella tomba definitiva entro i primi 6 mesi dall'occupazione;

- la metà qualora la estumulazione avvenga dopo i primi 6 mesi dall'occupazione, ma prima che scadano i primi 12 mesi;
 - 1/4 se sarà decorso un anno dall'occupazione ma non saranno compiuti i primi 18 mesi ; non sarà restituita alcuna parte del prezzo se la estumulazione avverrà dopo 18 mesi dall'occupazione.
5. Compiuti 2 anni dall'occupazione, la tumulazione diverrà definitiva.
 6. In ogni caso le spese di estumulazione e di nuova tumulazione sono a carico degli interessati.

ART. 54 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA

1. Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o d'igiene ed a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi o nel caso di morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
3. Quando la diffida di cui al comma precedente sia risultata infruttuosa, le concessione sono soggette a revoca . Il provvedimento di revoca è disposto con deliberazione della Giunta Comunale ed è notificato agli aventi causa ad agli eventuali successibili per mezzo del Messo Comunale, ovvero, quando ciò non sia possibile, mediante pubblico manifesto da affiggere all' Albo Pretorio, agli ingressi dei Cimiteri Comunali ed in altri luoghi pubblici del Comune per la durata di mesi 2.
4. Gli interessati hanno 30 giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione del manifesto per presentare le proprie opposizioni.
5. Trascorsi i termini di cui sopra senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito il medico necroscopo della A.S.P., adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri e provvederà alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste nel presente regolamento. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento ed attrezzature funebri passano in proprietà del Comune .

**Art. 55 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEI MANUFATTI
PER LA TUMULAZIONE O DEI LOTTI PER LA REALIZZAZIONE DEI
MANUFATTI**

1. Relativamente ai manufatti per la tumulazione o dei lotti di terreno, la concessione decade per:

- traslazione non temporanea di tutti i defunti collocati nella sepoltura che abbia determinato lo svuotamento completo del manufatto;
- mancata tumulazione del defunto cui era stato assegnato in vita il manufatto;
- mancata realizzazione del manufatto entro il termine di sei (6) mesi dall'approvazione del presente regolamento per le concessioni già date in precedenza ed entro il termine di un (1) anno per le nuove concessioni, che decorre dal ritiro della concessione della stessa.

2. Potrà essere adottato il provvedimento di decadenza della concessione nei seguenti casi:

- inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione del manufatto;
- stato di abbandono del manufatto;
- mancata ricollocazione della lastra di chiusura, in seguito alla sua asportazione temporanea;
- mancata incisione dell'epigrafe nei termini temporali previsti ovvero la sua difformità rispetto alla richiesta presentata;
- inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione, dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione comunale;
- mancato pagamento del corrispettivo della concessione nei termini stabiliti o di una singola rata in caso di rateazione.

Art. 56 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo e nei casi della normativa-vigente.

**Art. 57 - DEFUNTI TUMULATI IN SEPOLTURE RELATIVI
A CONCESSIONI DECADUTE-REVOCATE-ESTINTE O DI RINUNCIA**

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia ed estinzione, in mancanza di esplicite richieste per la collocazione in altre sepolture di defunti ancora presenti nella tomba, i feretri saranno inumati nel campo decennale o indecomposti; i resti e le ceneri saranno conferiti nell'ossario o nel cinerario comune.

ART. 58 - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. La materia della cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, così come l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri è disciplinata da apposito regolamento comunale.

CAPITOLO XII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 59 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.
2. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
3. Nel caso che, al momento della esumazione ordinaria per compimento del periodo prescritto, venga riscontrata una non completa mineralizzazione della salma, la fossa viene ricolmata e la esumazione ripetuta al successivo ciclo di rotazione.
4. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità.
5. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
6. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
7. L'amministrazione avvertirà con pubblico avviso delle esumazioni ordinarie da eseguire.

ART. 60 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Medico necroscopo nominato dall'A.S.P. e del Custode del Cimitero.

ART. 61 - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a - nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre;
 - b - quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi 2 anni dalla morte e il Funzionario medico nominato dall'A.S.P. dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART.62 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in loculi ossari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione o di deporli in loculi secondo quanto previsto dall' Art. 29.

ART. 63 - ESTUMULAZIONI

1. Le salme tumulate in un loculo si possono estumulare in via ordinaria alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del sindaco, quando sia disposta una diversa sistemazione.
2. Il Funzionario Medico dell' A.S.P. deve assistere a tali operazioni, constata la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Qualora il personale dell' A.S.P. constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
4. Le estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
5. Si osservano, per quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti.
6. Le salme che alla scadenza ordinaria risultino indecomposte, salvo che sia stata rinnovata la concessione, sono trasferite nel campo comune, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
7. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.
8. Nel caso che si verifichi la totale mineralizzazione della salma, su richiesta degli interessati, i resti possono essere raccolti e racchiusi in apposite cassette di zinco, per essere tumulati in loculi ossari, colombari, salvo quanto previsto dall' art. 43.
9. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre i cadaveri entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali furono collocati in loculo al momento della tumulazione.
10. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all' Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di villipendio di cadavere previsto dall' art. 410 del Codice Penale.

**ART. 64 - RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITA' DEI RESTI
RIFIUTI SPECIALI**

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e speciali assimilabili agli urbani, di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
2. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali speciali provenienti da esumazioni ed estumulazioni dei cimiteri comunali è eseguito da Ditte specializzate nel settore.
3. La spesa del trasporto dei rifiuti speciali relativa ad esumazioni ed estumulazioni dai loculi cimiteriali comunali è a carico del Comune e quella dell'esumazione ed estumulazione dai loculi privati dei tumuletti, delle cripte e delle cappelle è a carico dei cittadini concessionari del relativo suolo cimiteriale.
4. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte della salma, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell' Autorità Giudiziaria.

ART. 65 - RECUPERO OGGETTI PREZIOSI O RICORDI

1. I familiari i quali ritengono che le salme da esumare o estumulare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all' Ufficio Comunale competente prima della esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'esumazione o estumulazione stessa.
2. Gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni o estumulazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.
3. E' assolutamente vietato al custode del cimitero che esegue l'esumazione o l'estumulazione di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.
4. I familiari che, in occasione delle esumazioni od estumulazioni ordinarie, siano interessati al recupero di materiali, oggetti, parti decorative delle tombe o dei loculi, devono presentare apposita domanda all'amministrazione comunale prima che sia dato inizio alle operazioni di esumazione o estumulazione . Qualora non vi siano richieste dei familiari, tutti i materiali risultanti dalla esumazione o estumulazione, rimangono di proprietà dell' Amministrazione Comunale.
5. Qualora non possa essere effettuata l'esumazione ordinaria a causa della mancata mineralizzazione del cadavere, le spese per l'eventuale risistemazione delle tombe sono a totale carico dei familiari .

CAPITOLO XIII REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO

ART. 66 ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso .

ART. 67 - INGRESSO AL CIMITERO

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni .E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli usati dai portatori di handicap.

ART. 68 - RITI RELIGIOSI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della Chiesa Cattolica o di altre confessioni, sia per il singolo che per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

ART. 69 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è vietato :
 - a- fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a alta voce;
 - b- introdurre biciclette, armi da caccia, cani od altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste o involti, salvo che contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - c- toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine e ricordi, ornamenti, lapidi e comunque è obbligo rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
 - d- buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
 - e- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f- calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g- disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta;
 - h- tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - i- prendere fotografie dei cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza preventiva autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

- j- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k- introdurre nel cimitero o soffermarsi all'ingresso per questuare;
 - l- assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPITOLO XIV COMPITI DEGLI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

ART. 70 - COMPITI DEGLI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

1. Spetta, inoltre, al Custode:
 - b- ritirare per ogni feretro ricevuto e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
 - c- tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, ed ogni altro registro previsto dalla legge;
 - d- sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
 - e- provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
 - f- eseguire e/o assistere all'inumazione o alla tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
 - g- provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie;
 - h- eseguire e/o assistere alla presenza del medico dell' A.S.P. alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, nonché occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.;
 - i- raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati od estumulati;
 - j- tenere aggiornata la numerazione delle tombe del campo comune;
 - k- verificare il rispetto di quanto stabilito dagli artt. 40 e 50 e vietare all'interno del cimitero l'esecuzione di ogni altro lavoro, in assenza di autorizzazione scritta rilasciata dagli uffici comunali su incarico del Sindaco o della Giunta Municipale;
 - l- provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e in genere alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
 - m- custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
 - n- segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;

- o- denunciare immediatamente al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero, o qualsiasi altro tipo di violazione a norme di regolamento riscontrata;
 - p- rimettere entro il mese di maggio di ciascun anno all'ufficio municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportune.
2. Indicare inoltre le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi o monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari.

CAPITOLO XV SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART. 71 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

1. La soppressione di un cimitero per ragioni di dimostrata necessità o che non si trovi nelle condizioni prescritte dal presente Regolamento, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di polizia Mortuaria D.P.R. 285/90, viene proposta dalla Giunta Municipale al Consiglio Comunale ed approvata ed eseguita con le modalità previste dal capitolo 19, artt. 96, 97, 98, 99 del D.P.R. 285/90 e da altre eventuali vigenti disposizioni in materia.

CAPITOLO XVI SANZIONI

ART. 72 - SANZIONI

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altra Legge o Regolamento dello Stato e quando non siano punibili ai sensi del Regolamento di polizia Mortuaria, emanato con D.P.R. n. 285/1990, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa il cui importo viene stabilito di volta in volta dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla Legge n. 689 del 21.11.1981, in merito all' art. 107 del T.U.L.C.P. n. 383 del 3.3.1934

CAPITOLO XVII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 73 - CONCESSIONI PRIVATE PERPETUE ED A TEMPO DETERMINATO ANTERIORI AL REGOLAMENTO

1. Le concessioni rilasciate anteriormente al 10.2.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

ART. 74 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico - sanitario contenute nel Regolamento Municipale d' Igiene, non contemplate nel presente.

2. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione all' Albo, dopo intervenuta l'approvazione.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.9.1990, nella Circolare 24.6.1993, n. 24 del Ministero della Sanità e nel T.U. Leggi Sanitarie n. 1265 del 27.7.1934.

INDICE

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Finalità delle norme

Art. 2 - Competenza del servizio

Art. 3 - Gestione e vigilanza delle attività funebri - cimiteriali e custodia dei cimiteri

Art. 4 - Tariffe

CAPITOLO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 5 - Denuncia dei decessi

Art. 6 - Denuncia della causa di morte

Art. 7 - Accertamento necroscopico

Art. 8 - Referto dell'Autorità Giudiziaria

Art. 9 - Rinvenimento di Resti Mortali

CAPITOLO III - OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI

Art. 10 - Periodo di osservazione

Art. 11 - Modalità per l'osservazione

Art. 12 - Deposito di osservazione

Art. 13 - Obitori

CAPITOLO IV - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO O ALLA CREMAZIONE

Art. 14 - Autorizzazione alla sepoltura

Art. 15 - Prodotti abortivi

CAPITOLO V - SEPOLTURA DEI CADAVERI-

Art. 16 - Feretro individuale

Art. 17 - Qualità e caratteristiche dei feretri

Art. 18 - Chiusura del feretro

CAPITOLO VI - TRATTAMENTI CONSERVATIVI E ANTIPUTREFATTIVI

Art. 19 - Trattamenti conservativi ed antiputrefattivi

CAPITOLO VII - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 20 - Trasporto dei cadaveri

Art. 21 - Casi di Gratuità

Art. 22 - Autorizzazione al trasporto

Art. 23 - Trasporto di salme fuori dal territorio comunale

Art. 24 – Periodo di trasporto dei cadaveri

Art. 25 – Trasporto di ossa umane e resti mortali

CAPITOLO VIII – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 26 - Attività funebre

Art. 27 - Servizio funebre

CAPITOLO IX – CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 28 - Ammissione nel Cimitero

CAPITOLO X - CIMITERI COMUNALI

Art. 29 - Piano cimiteriale

Art. 30 – Vigilanza sull'ordine e manutenzione

Art. 31 – Addetti ai Servizi Cimiteriali

Art. 32 – Anagrafe e Registro Cimiteriale

Art. 33 –Camera Mortuaria

Art. 34 – Sala per Autopsie

Art. 35 – Ossario comune

Art. 36 - Cremazione e destinazione delle ceneri

Art. 37 – Planimetria dei Cimiteri

CAPITOLO XI – Sistemi di Sepoltura

Art. 38 - Specie di Sepoltura

Art. 39 – Sepolture fuori dai cimiteri e tumulazioni privilegiate

Art. 40 – Reparti Speciali

Art. 41 - Cippi indicativi delle fosse

Art. 42 - Escavazione e ricolmo delle fosse

Art. 43 - Larghezza delle fosse

Art. 44 – Sepolture private

Art. 45 - Manufatti per la tumulazione

Art. 46– Modalità per le concessioni

Art. 47– Modalità per l'assegnazione dei loculi

Art. 48 – Caratteristiche dei loculi

Art. 49 – Diritto d'uso dei loculi

Art. 50 – Loculi-Ossari-Nicchie –Colombari

Art. 51 – Cappelle-Tumuletti-Cripte private

Art. 52 – Ornamento dei Loculi-Ossari-Colombari

Art. 53 – Tumulazioni Temporanee

Art. 54 - Doveri del Concessionario di sepoltura

Art. 55 – Decadenza e Revoca della concessione

Art. 56 – Estinzione

Art. 57 – Defunti tumulati in sepolture relative a concessioni decadute, revocate, estinte o di rinuncia

Art. 58 – Cremazione e destinazione delle ceneri

CAPITOLO XII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 59 - Esumazioni ordinarie

Art. 60 - Esumazioni straordinarie

Art. 61 - Divieto di esumazioni straordinarie

Art. 62 - Deposito delle ossa esumate

Art. 63 - Estumulazioni

Art. 64 - Rinvenimento di materiali ed integrità dei resti - rifiuti speciali

Art. 65 - Recupero oggetti preziosi o ricordi

CAPITOLO XIII - REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO

Art. 66 - Orario

Art. 67 - Ingresso al cimitero

Art. 68 - Riti religiosi

Art. 69 - Comportamento del pubblico nel cimitero

CAPITOLO XIV - COMPITI DEGLI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 70- Compiti degli addetti ai servizi cimiteriali

CAPITOLO XV - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 71 - Soppressione dei Cimiteri

CAPITOLO XVI – SANZIONI

Art. 72 - Sanzioni

CAPITOLO XVII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 – Concessioni private perpetue ed a tempo determinato anteriori al regolamento

Art. 74 – Disposizioni finali